



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIVISIONE RISORSE
SETTORE RISORSE UMANE
Reclutamento e Concorsi
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261535-587 Fax 0161 210718
concorsi@uniupo.it

Decreto Rettorale

Rep. n. 1227/2021

Prot. n. 97934 del 25/08/2021

OGGETTO: EMANAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale;

VISTA la Legge 09/05/1989, n. 168, in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare gli articoli 19 e 28;

VISTO il D.P.R. 24/09/2004, n. 272 Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Legge 06/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.P.R. 16/04/2013, n. 70 “Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTO il D.P.C.M. 16/04/2018, n. 78 “Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del DPR 24 settembre 2004, n. 272”;

VISTO il D.P.C.M. 27/04/2018, n. 80 “Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia”;

VISTA la Legge 11/09/2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;



VISTO IL D.L. 09/06/2021, n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

RICHIAMATO il D.R. rep. n. 309 del 24/07/2002 “Regolamento per il Reclutamento del personale dirigente” e stante la necessità di procedere ad una sua completa revisione;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione in data 16/07/2021 ha espresso parere favorevole in merito al testo del nuovo "Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato”;

CONSIDERATO che il Senato Accademico, con delibera 7/2021/6.4 del 19/07/2021, ha approvato il testo del suddetto Regolamento;

ESAMINATO ogni opportuno elemento

DECRETA

1. Di emanare il "Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato” nel testo allegato.

2. Il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo di Ateneo.

IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
(ANDREA TUROLLA)

VISTO
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE
(PAOLO PASQUINI)



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO

TITOLO I

ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA A TEMPO INDETERMINATO

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia presso l'Università del Piemonte Orientale (d'ora in avanti Università) e il conferimento di incarichi dirigenziali con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

ART. 2

ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE

1. L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia avviene esclusivamente a seguito di concorso pubblico per esami o per titoli ed esami.
2. Le procedure finalizzate all'assunzione di dirigenti di II fascia sono autorizzate/indette, nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, con delibera del Consiglio di amministrazione.

ART. 3

BANDO DI CONCORSO

1. I concorsi sono indetti con decreto del Direttore Generale.
2. Il bando di concorso deve indicare:
 - a) la tipologia del concorso (per esami ovvero per titoli ed esami);
 - b) il numero e il profilo dei posti messi a concorso;
 - c) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
 - d) i requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione all'impiego;
 - e) i titoli di studio richiesti;
 - f) il calendario delle prove ovvero le modalità con le quali verrà reso noto il calendario delle prove;
 - g) il contenuto delle prove e la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove;
 - h) i criteri per la valutazione dei titoli;
 - i) il nominativo del responsabile del procedimento.
3. Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami".

ART. 4

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Per l'accesso alla qualifica di dirigente è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - a) Laurea rilasciata secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'attuazione del decreto del D.M. n. 509 del 3/11/1999;
 - b) Laurea specialistica rilasciata secondo le disposizioni del DM n. 509 del 3/11/1999;
 - c) Laurea magistrale rilasciata secondo le disposizioni del D.M. 270 del 22/10/2004.
2. Al concorso possono essere ammessi se in possesso di uno dei titoli di studio di cui al comma 1:
 - a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate dal D.P.C.M. del 27/04/2018, n. 80, almeno tre anni



di servizio, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.

b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2 del D.lgs 165/2001 che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali.

c) I soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;

d) i cittadini italiani che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Tutti gli incarichi dirigenziali o equiparati indicati al comma 1 devono essere stati conferiti con provvedimento formale dell'organo competente in base a quanto previsto dagli ordinamenti dell'amministrazione o dell'ente al quale il candidato appartiene.

4. Tenuto conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale e della professionalità da selezionare, il bando potrà richiedere il possesso di ulteriori requisiti, specifiche tipologie di esperienze professionali, titoli di studio universitari o post-universitari, abilitazioni professionali, certificazioni di abilità linguistiche rilasciate da organismi nazionali o internazionali.

5. I candidati, per l'accesso alla qualifica di dirigente oltre ai requisiti di cui sopra, devono possedere i requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche.

ART. 5

TERMINE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

1. Le procedure concorsuali devono essere ultimate entro sei mesi dalla data di svolgimento della prova scritta o, per le procedure che prevedono la sola valutazione titoli, dalla data di nomina della commissione.

2. Il Direttore Generale può prorogare, per comprovati ed eccezionali motivi, per una sola volta e per non più di tre mesi, il termine per la procedura concorsuale.

3. Nel caso in cui i lavori non siano stati conclusi nel termine di cui ai precedenti commi, il Direttore Generale, con provvedimento motivato, sostituisce i componenti della commissione cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo contestualmente un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

ART. 6

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice del concorso per esami è nominata, nel rispetto dei principi di pari opportunità, trasparenza e imparzialità, con Decreto del Direttore Generale, pubblicato sul sito internet dell'Università.

2. La Commissione esaminatrice è composta da tre componenti, a maggioranza esterni ai ruoli dell'ateneo, di cui uno con funzioni di Presidente.

3. I componenti, nel rispetto dei principi delle pari opportunità ove possibile e assicurando una composizione equilibrata in relazione ai titoli e alle prove da valutare, sono scelti tra soggetti di alta qualificazione e competenza, quali professori e ricercatori, dirigenti della pubblica amministrazione, esperti della materia e/o nella selezione di personale destinato a coprire gli uffici dirigenziali.



4. Le funzioni di segretario sono svolte da una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria non inferiore alla Categoria D.
5. La Commissione può essere integrata da ulteriori due componenti per la valutazione di particolari competenze e professionalità, ovvero per la valutazione di particolari competenze linguistiche o informatiche oggetto del concorso.
6. Non possono fare parte della commissione esaminatrice:
 - a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato accademico dell'Ateneo;
 - b) il Direttore Generale dell'Ateneo;
 - c) coloro che ricoprono cariche politiche;
 - d) coloro che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 - e) coloro che si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dalla Legge (art. 51 cpc e art. 35-bis D.Lgs. 165/2001);
 - f) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I, Titolo II del Libro secondo del Codice Penale;

ART. 7

PROVA PRESELETTIVA

1. Qualora previsto dal bando di concorso, se il numero di candidati ammessi al concorso sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure concorsuali, verrà effettuata una prova preselettiva di accesso alle prove scritte, tipicamente tramite una serie di quesiti, anche a risposta multipla, sulle materie oggetto delle prove concorsuali.
2. La prova preselettiva è anche orientata ad accertare il possesso delle capacità attitudinali con particolare riferimento alle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alle soluzioni dei problemi.
3. Il numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte è indicato nel bando di concorso.
4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

ART. 8

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

1. Il concorso consiste in due prove scritte ed una prova orale, di cui una a contenuto pratico o teorico pratico.
2. Le prove scritte sono dirette a valutare, sia sotto il profilo teorico sia sotto quello pratico, la preparazione tecnica di base e la cultura generale del candidato, la sua attitudine all'analisi dei fatti e la sua capacità di dare soluzioni tecniche, operative, organizzative, gestionali e giuridiche di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali da svolgere.
3. La prima prova scritta, a contenuto teorico, verte sulle materie indicate nel bando di concorso. L'altra prova, a contenuto pratico o teorico pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione che ha indetto il concorso.
4. La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Nell'ambito della prova orale sono accertate le conoscenze, da parte del candidato, a livello avanzato, di almeno una



lingua straniera nonché la conoscenza, a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi.

5. Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale. Il bando di concorso può prevedere la determinazione del punteggio complessivo mediante la somma della media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto riportato nella prova orale.

ART. 9

TITOLI VALUTABILI NEL CASO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI

1. Nel concorso per titoli ed esami, il punteggio massimo attribuibile ai titoli previsto nel bando non può superare il 30% del punteggio totale attribuibile. Sono valutabili le seguenti categorie di titoli, qualora non utilizzati come requisito di accesso:

A. titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'ammissione allo specifico concorso;

B. titoli professionali, di carriera e di servizio eccedenti a quelli previsti per l'ammissione al concorso;

C. abilitazioni professionali o iscrizione ad albi professionali se previste in relazione alla professionalità richiesta;

D. pubblicazioni scientifiche attinenti alle professionalità richieste.

2. Il bando specifica i titoli valutabili in relazione alle categorie di cui al precedente comma 1, nonché i punteggi assegnabili singolarmente e/o per categoria di titoli criteri di valutazione.

3. La valutazione è effettuata secondo un criterio di attinenza e di rilevanza con le materie oggetto delle prove d'esame e delle funzioni che il dirigente dovrà esercitare.

4. Il bando può prevedere un limite al numero di pubblicazioni producibili da ciascun candidato.

5. I titoli devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di certificazione nel rispetto delle disposizioni del bando allegandone eventuale copia in carta semplice.

ART. 10

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E APPROVAZIONE DEGLI ATTI

1. Al termine delle prove di esame la commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale conseguito dai candidati.

2. La graduatoria di merito è approvata dal Direttore Generale e pubblicata sul sito web dell'Università del Piemonte Orientale.

3. La graduatoria di merito conserva validità per la durata prevista dalla Legge ed è utilizzabile nei limiti previsti dalla normativa in materia.

ART. 11

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare, ai sensi del C.C.N.L. della dirigenza dell'Area dell'Università e della ricerca, un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale.

2. Prima di assumere le sue funzioni, il vincitore è tenuto a presentare la documentazione e le comunicazioni previste dalla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

3. Al vincitore sarà corrisposto il trattamento economico spettante a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.



4. Il periodo di prova e il rapporto di lavoro sono regolati dal C.C.N.L. dell'Area Istruzione e Ricerca e da quanto previsto nel contratto individuale stipulato all'atto dell'assunzione in servizio.

TITOLO II

CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

ART. 12

PROCEDURE DI SELEZIONE

1. La scelta dei soggetti cui conferire gli incarichi avviene mediante avviso di selezione pubblica, contenente gli elementi di cui all'art. 3, pubblicato sul sito web dell'Ateneo e rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.
2. Le selezioni si svolgono previa valutazione dei C.V. secondo le modalità e nei termini previsti nell'avviso; i titoli valutabili sono quelli indicati all'art. 9.
3. I candidati sono sottoposti ad un colloquio che si svolgerà secondo le modalità indicate nell'avviso di selezione.
4. La Commissione procede quindi, sulla base dell'esame comparativo dei curricula e del colloquio, ad individuare una graduatoria dei soggetti idonei.
5. Per la valutazione dei candidati è nominata dal Direttore Generale una apposita Commissione composta ai sensi del precedente art. 6.
6. Le procedure, alle quali verrà data adeguata pubblicità, sono condotte con modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità e trasparenza e assicurino economicità e celerità di espletamento.

ART. 13

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO

1. La proposta per il conferimento di incarichi dirigenziali di II fascia a tempo determinato è formulata dal Direttore Generale ed è approvata con delibera del Consiglio di amministrazione.

ART. 14

PROCEDURE DI SELEZIONE

1. La scelta dei soggetti cui conferire gli incarichi avviene mediante avviso di selezione pubblica rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4. Le selezioni si svolgono previa valutazione dei C.V. secondo le modalità e nei termini previsti nell'avviso; i soggetti di cui al comma 1 sono sottoposti ad un colloquio che si svolgerà parimenti secondo le modalità indicate nell'avviso di selezione.
2. La Commissione procede quindi, sulla base dell'esame comparativo dei curricula e dell'eventuale colloquio, ad individuare una graduatoria dei soggetti idonei.
3. Per la valutazione dei candidati è nominata dal Direttore Generale una apposita Commissione composta ai sensi del precedente art. 6.
4. Le procedure, alle quali verrà data adeguata pubblicità, sono condotte con modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità e trasparenza e assicurino economicità e celerità di espletamento.



ART.15

CONTRATTO DI LAVORO E TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

1. Gli incarichi sono conferiti con contratto individuale di lavoro subordinato con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del D.lgs. 165/2001.
2. La durata dell'incarico è correlata agli obiettivi prefissati e, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.

TITOLO III

NORME FINALI

ART. 16

NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel portale web dell'Ateneo.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento e dal contratto individuale di lavoro, trovano applicazione le norme generali in materia di accesso agli impieghi pubblici, il contratto collettivo nazionale di lavoro e le norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti del comparto.